

REP

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI SAN POLO IN CHIANTI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. CIG Z4D38D1F03

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (...) del mese di in

TRA

Il Comune di Greve in Chianti, con sede in Piazza Matteotti 8 a Greve in Chianti, rappresentato dal Responsabile del Settore 6, come da decreto sindacale n. 25 del 30/12/2021 e domiciliato per la carica presso la sede comunale

E

....., con sede in,,
....., Iscrizione Coni n. per la quale agisce nella sua qualità di presidente C.F., nato a il e residente a ...in via ..., a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Comune di Greve in Chianti è proprietario della seguente palestra scolastica da utilizzarsi in orario extra scolastico: Palestra della Scuola Primaria “*Don Milani*” di San Polo a Greve in Chianti, contraddistinta dai seguenti dati catastali: Foglio 19, Particella 222;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 28/11/2022 sono stati definiti gli indirizzi di Giunta per la Palestra presso la scuola “Don Milani” di

San polo in Chianti;

- con determinazione n. ...è stato aggiudicato..... in favore di

- con determinazione n. del è stato approvato lo schema di convenzione.....

- con determinazione n. delstante l'esito positivo della verifica dei requisiti, è stata dichiarata efficace la suddetta aggiudicazione in favore di

- dato atto che ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 6, “*Servizi Scolastici e Sport*” del Comune di Greve in Chianti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la concessione in uso, in orario extra-scolastico, da parte dell'..... della palestra comunale della Scuola Primaria “*Don Milani*” di San Polo in Chianti a Greve in Chianti, comprensiva delle attrezzature presenti e dei locali annessi (bagni, magazzini, spogliatoi), che si consegnano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'utilizzatore, individuati come da relativa planimetria allegata:

- n. 1 locale attività motorie;
- n. 2 locali spogliatoio ciascuno con superficie così suddivisa:
 - spogliatoio
 - antibagno
 - locale wc.

Art. 2 – FINALITA'

L'utilizzo si intende finalizzato alla pratica dell'attività ludico/sportiva, con l'intento di erogare un pubblico servizio a favore della collettività e con l'obiettivo di:

- assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda ludico/sportiva della popolazione;

- garantire l'uso degli impianti, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) favorendo l'inserimento in un contesto sociale di tutti coloro che intendono praticare attività sportive;

- favorire l'uso dell'impianto da parte di privati, delle associazioni e delle società sportive operanti prioritariamente nel territorio comunale sulla base delle richieste pervenute ed in accordo con l'Amministrazione, così da garantire un ampio pluralismo associativo;

- dare pertanto piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni.

Art. 3 – USO DELLA PALESTRA

La presente Convenzione ha lo scopo di consentire l'uso della sopra descritta palestra comunale per le seguenti finalità e attività ludico/sportive:

.....

da svolgere per due pomeriggi feriali (da lunedì a venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00), come descritto in offerta tecnica.

L'uso non potrà avvenire per scopi diversi da quanto stabilito nella presente

convenzione.

L' assegnazione e utilizzo della palestra e dei locali è autorizzato dal Comune nel rispetto delle attività didattiche, che si svolgeranno in orario antimeridiano e potranno terminare entro e non oltre le ore 16.30.

Gli orari e i giorni indicati potranno subire eventuali modifiche, previo autorizzazione dell'Amministrazione, mantenendo lo stesso numero complessivo di ore, 6 (sei) a settimana (dal lunedì al venerdì).

La palestra dovrà essere utilizzata in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene e tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell' impianto in oggetto. L'Affidatario dichiara di accettare e rispettare tutte le disposizioni previste nel vigente *“Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali”* ed in particolare il titolo II, *“Impianti sportivi gestiti in forma diretta”*, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 112 del 30/09/2021.

La palestra e i locali sopra individuati dovranno, anche nell' orario assegnato e previo idoneo preavviso, essere resi disponibili nel caso di necessità straordinarie dell'Istituto scolastico e del Comune.

L'utilizzo dell'impianto avverrà nel rispetto delle tariffe eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 24 del sopracitato *“Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30/09/2021.

L'affidatario deve utilizzare l'impianto allo scopo di favorire la pratica delle attività motorie/sportive compatibili con la struttura della palestra e le attrezzature presenti nella stessa, nei limiti derivanti dalla natura stessa dei locali ovvero stabiliti dalla presente Convenzione.

L'affidatario può svolgere attività motorie/sportive anche in collaborazione con altre organizzazioni o società purché compatibili con le caratteristiche dell'impianto, senza apportare modifiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, a condizione che non vadano a costituire impedimento e/o disagio allo svolgimento delle attività scolastiche e nel pieno rispetto della salvaguardia e tutela degli arredi e delle attrezzature presenti nell'impianto.

A tal fine l'affidatario deve preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione.

L'Affidatario ha il potere di allontanare dagli impianti coloro che risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso e coloro che non osservino i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

L'affidatario è tenuto a segnalare, senza ritardo, all'amministrazione comunale, per gli interventi di propria competenza, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso alla struttura.

Art. 4 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di 2 anni (due), a decorrere da..... salvoai sensi dell'art. 32 del codice.....con possibilità di rinnovo con espresso provvedimento dell'Amministrazione, per una sola volta per la durata di 2 (due) anni.

Al termine del periodo contrattuale l'affidamento potrà essere prorogato per consentire lo svolgimento della nuova procedura di gara.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Per motivi di pubblica utilità e/o di superiore interesse pubblico l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente anche senza preavviso la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti diritto ad alcun risarcimento per l'Utilizzatore.

Art. 5. – CANONE RICOGNITORIO

L'Amministrazione Comunale percepirà dall'affidatario un canone annuo per l'utilizzo dell'impianto corrispondente all'offerta migliorativa rispetto alla base d'asta stabilita nell'avviso di gara pari ad €(.....//..) oltre IVA.

Il canone sarà ridotto qualora l'utilizzo interessi una porzione di anno.

Il canone verrà corrisposto dall'Affidatario in due rate semestrali posticipate di pari importo.

Art. 6. – PULIZIE

La pulizia dell'impianto di cui al presente atto, comprensiva di sanificazione in adozione di procedure per il contenimento di contagi epidemiologici Covid-19, è totalmente a carico dell'affidatario, che al fine di mantenere un livello di igiene adeguato ed in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica, dovrà provvedere alla pulizia, organizzandosi autonomamente e/o rivolgendosi a personale esterno (nel rispetto della normativa vigente).

L'inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente per un massimo di tre volte nell'arco di durata della presente convenzione, darà luogo alla revoca immediata della concessione in uso.

Art.7 - RESPONSABILITA' SU SOGGETTI MINORI

L'Aggiudicatario, nel caso di svolgimento di attività con ragazzi minori, dovrà provvedere, pena la revoca immediata dell'assegnazione, alla loro sorveglianza durante la permanenza nell'impianto fino all'uscita, fermo restando che non dovranno rimanere all'interno della palestra minori senza accompagnatore.

Art. 8 ASSICURAZIONI E GARANZIE

L'affidatario esonera il Comune di Greve in Chianti da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che possono in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio del presente affidamento, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa fatta valere nei suoi confronti per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione dell'utilizzo in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dall'affidatario.

L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di essere provvisto di un'adeguata polizza assicurativa, (con un massimale di euro 5.000.000,00) relativamente alla responsabilità civile verso terzi e verso operatori (RCT – RCO), rischi connessi all'uso alla gestione ed alla manutenzione dell'impianto per qualsiasi tipo di danni a persone e cose che dovessero verificarsi in conseguenza dell'attività e della gestione dell'impianto, sia all'interno dell'immobile che nel suo ambito di pertinenza.

Tali coperture assicurative dovranno essere attive per l'intera durata

contrattuale.

L'affidatario dovrà inoltre ogni anno, per tutta la durata dell'affidamento, trasmettere al Comune di Greve in Chianti copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- Il Comune di Greve in Chianti è sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non possono in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati al Comune.

ART. 9 USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunale e l'istituto comprensivo si riservano in ogni caso l'utilizzo dell'impianto direttamente o indirettamente (soggetti terzi per eventi patrocinati dall'Amministrazione), per eventi di rilevante interesse pubblico, per necessità sopravvenute e/o per altri usi istituzionali previo preavviso di almeno dieci giorni, secondo tempi e modalità comunicate al soggetto affidatario.

Art. 10 – IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario:

- dovrà provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento;
- si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore

diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei bagni ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi;

- è tenuto a segnalare eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone;

- È tenuto, durante il periodo di utilizzo, ad un'attività di sorveglianza finalizzata ad impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate;

- per tutta la durata della convenzione deve condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di igiene e sanità pubblica ovvero in relazione alla pratica sportiva esercitata, ivi compresa la dotazione, tenuta, manutenzione e sostituzione del defibrillatore semiautomatico (DAE) e degli altri presidi sanitari previsti dalla normativa vigente;

- è responsabile per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose o persone, oltre che per l'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. L'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa e in conseguenza dell'uso dell'impianto da parte dell'affidatario;

- è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale il proprio bilancio societario sia preventivo che consuntivo;

- ha l'obbligo di garantire la custodia dei locali ai sensi dell'art. 8 del

vigente Regolamento comunale sopra richiamato di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e del Codice Civile, con tutte le connesse conseguenze e responsabilità;

- ha l'obbligo di attivazione delle azioni/procedure di emergenza in caso di eventi che rechino pericolo alla pubblica incolumità;

L'utilizzo dell'impianto avverrà nel rispetto delle tariffe eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 24 del sopracitato *Regolamento Comunale di disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30/09/2021;

Art.11 – UTENZE E ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

L'Affidatario è comunque tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, ecc.) è considerato inadempienza contrattuale.

Sono a carico dell'Amministrazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti gli altri gli interventi che non siano riservati all'affidatario ai sensi della presente Convenzione.

Art. 12 – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il soggetto affidatario non potrà concedere/subconcedere ad altri l'utilizzo dell'impianto in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione, pena la decadenza immediata della stessa.

Nessun locale degli impianti potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione di affidamento, se non previo consenso scritto dell'Amministrazione.

L'Affidatario può svolgere attività motorie/sportive anche in collaborazione con altre organizzazioni o società purchè compatibili con le caratteristiche dell'impianto, senza apportare modifiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, a condizione che non vadano a costituire impedimento e/o disagio allo svolgimento delle attività scolastiche e nel pieno rispetto della salvaguardia e tutela degli arredi e delle attrezzature presenti nell'impianto.

A tal fine l'affidatario deve preventivamente acquisire il vincolante consenso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari e/o di necessità e/o di interesse pubblico, si riserva comunque la possibilità di concedere l'utilizzo della Palestra oggetto della presente Convenzione anche ad altre/i Associazioni/Gruppi Sportivi, predisponendo e/o concordando con l'Associazione Sportiva contraente, un apposito calendario settimanale e/o mensile di utilizzo, in modo tale da garantire le seguenti finalità:

- assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport della popolazione;
- garantire l'uso più completo, aperto ed equo degli impianti, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione;
- favorire l'uso dell'impianto da parte di privati, delle associazioni e delle società sportive operanti prioritariamente nel territorio comunale sulla base

delle richieste pervenute ed in accordo con l'Amministrazione, così da garantire un ampio pluralismo associativo.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei luoghi senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale, che, se nel caso, verrà rilasciata senza che alcun onere venga a gravare su quest'ultima. L'autorizzazione deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.

La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.

Art. 13- PUBBLICITA' COMMERCIALE

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato ai competenti uffici comunali.

L'Affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, restando a suo carico l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio ed in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza, non contundente ed installato in modo tale da non poter essere divelto e usato come arma impropria;

- l'Affidatario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

Non è consentito all'affidatario esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica o pubblicità lesive di principi morali, etnici e religiosi.

In ogni caso l'Amministrazione potranno, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto o immagine che arrechi danno all'ente o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva.

ART. 14 CONTROLLI SULL'UTILIZZO

L'amministrazione si riserva la possibilità di verificare in ogni momento le condizioni di utilizzo esercitando ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento delle attività, l'osservanza delle prescrizioni normative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente atto e nella convenzione e con la facoltà di impartire specifiche disposizioni a cui l'affidatario dovrà attenersi. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri irregolarità o inadempienze ne darà formale contestazione all'affidatario mediante raccomandata A.R. o altra notifica equivalente.

ART. 15 SOSPENSIONE E REVOCA

Per motivi di pubblica utilità, emergenza o per interventi di manutenzione, l'Amministrazione comunale può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza dell'affidamento.

In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione un preavviso di almeno quindici giorni.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente atto l'Amministrazione comunale può dichiarare la revoca dell'affidamento con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli disposti dall'Amministrazione comunale, e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto, o che violi anche solo in parte quanto stabilito dalla convenzione di affidamento;
- reiterate e accertate mancanze e/o negligenze nell'attività di pulizia /igiene in particolare nei servizi igienici spogliatoi;
- Reiterato mancato pagamento del canone.

ART. 16 RECESSO DEL GESTORE

L'affidatario può recedere dalla convenzione di affidamento previa comunicazione da far pervenire all'Amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Associazione Sportiva contraente è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo derivante dalle attività proprie e connesse,

sollevando completamente il Comune di Greve in Chianti.

Tutto quanto non espressamente previsto è regolato dalle vigenti norme generali in materia della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato modificato l'art. 27 - bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero estesa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti, anche alle SSD senza fine di lucro, riconosciute dal CONI.

Per l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti

.....

Per

.....